

**RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/1149 DELLA COMMISSIONE****del 10 agosto 2018****relativa agli orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Pur rappresentando un notevole potenziale di sviluppo, le risorse naturali di minerali nelle zone di conflitto o ad alto rischio possono dare origine a controversie laddove i proventi del loro sfruttamento servano a finanziare l'insorgere di conflitti violenti o ad alimentarli, compromettendo gli sforzi a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto. In tali zone è di importanza fondamentale, per assicurare la pace, lo sviluppo e la stabilità, interrompere il nesso esistente tra conflitti e sfruttamento illegale dei minerali.
- (2) Per rispondere a tali preoccupazioni, il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2021 (di seguito «il regolamento»).
- (3) Ai fini di detto regolamento le zone di conflitto o ad alto rischio sono definite come zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, o da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo.
- (4) L'articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento dispone che al fine di offrire chiarezza e certezza e rendere coerenti le pratiche degli operatori economici, con particolare riferimento alle PMI, la Commissione, in consultazione con il Servizio europeo per l'azione esterna e l'OCSE, deve predisporre orientamenti non vincolanti per gli operatori economici, in cui è spiegato come applicare al meglio i criteri per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio (di seguito «gli orientamenti»).
- (5) Il medesimo articolo stabilisce altresì che gli orientamenti devono basarsi sulla definizione di zone di conflitto o ad alto rischio contenuta nel regolamento e tenere conto delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza in tale ambito, compresi altri rischi legati alla catena di approvvigionamento che provocano segnalazioni («*red flags*» o indicatori di rischio) definiti nei pertinenti supplementi di tali Linee guida.
- (6) Per essere efficaci gli orientamenti dovrebbero presentare il concetto generale di dovere di diligenza nelle catene di approvvigionamento di minerali e metalli associati a zone di conflitto o ad alto rischio come pure le misure che le imprese dovrebbero adottare per individuare e affrontare i rischi a tale proposito in relazione all'approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro.
- (7) È opportuno ricordare che le prescrizioni fissate dal regolamento per gli importatori dell'Unione non riguardano solo i metalli e i minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio, ma anche i rischi associati lungo la catena a monte per quanto riguarda, ad esempio, il commercio, il trattamento e l'esportazione.
- (8) Gli orientamenti dovrebbero inoltre illustrare i principi fondamentali per individuare le zone di conflitto o ad alto rischio ai fini specifici dell'attuazione del regolamento, ma la definizione e la spiegazione di tali zone non pregiudicano la posizione dell'Unione su cosa si possa intendere per zone di conflitto o ad alto rischio al di fuori del contesto del regolamento.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GUL 130 del 19.5.2017, pag. 1).

